

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

OMNIA.2 ARTE E COMUNICAZIONE APS

In data 21 luglio 2025 presso lo Studio Consulenza Panzetta

Borghi srl, in Pulsano (TA), alla via Toma 94, alle ore

20.00, si sono riunite le seguenti persone:

1. **Samyrha Maria Calvelli** (c.f. CLV SYR 96B48 L049Q), nata a

Taranto l'8.02.1996;

2. **Manuela Dell'Onza** (c.f. DLL MNL 75T44 L049V), nata a Ta-

ranto il 4.12.1975;

3. **Francesco Lupoli** (c.f. LPL FNC 74T05 E205Q), nato a Grot-

taglie (TA) il 5.12.1974;

4. **Annamaria Marzo** (c.f. MRZ NMR 80D69 L0490), nata a Taranto

il 29.04.1980;

5. **Gaetano Meo** (c.f. MEO GTN 79L27 H882Y), nato a San Giorgio

Jonico (TA) il 27.07.1979;

6. **Celeste Todisco** (c.f. TDS CST 76D69 L049A), nata a Taranto

il 29.04.1976;

7. **Francesco Zoppa** (c.f. ZPP FNC 90L04 L049J), nato a Taranto

il 4.07.1990.

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea

costitutiva, la sig.ra Annamaria Marzo, la quale accetta e

nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la sig.ra

Celeste Todisco, quale *Segretario* ed estensore del presente

atto.

Celeste Todisco

Samyrha Maria Calvelli

Manuela Dell'Onza

Francesco Lupoli

Gaetano Meo

Celeste Todisco

Francesco Zoppa

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione dell'associazione e dà lettura dello *Statuto*, contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*") e successive modifiche, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: **"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE OMNIA.2 ARTE E COMUNICAZIONE APS"**, d'ora in avanti denominata "*associazione*".

L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Taranto alla via Guarino Guarini, n. 56, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha *durata illimitata*.

ART. 2 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente



dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Alfredo Carbone

Sophia Hauer 'Caldesi'

Andreas Hauer

John

Foro

Chia

Paule

Am

Le

g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

i) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.



L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

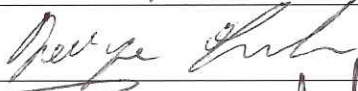
ART. 3 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il consiglio direttivo sia composto da 3 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

- *Presidente* - Sig.ra Annamaria Marzo
- *Vice - Presidente e Segretario* - Sig.ra Celeste Todisco
- *Tesoriere* - Sig.ra Samyrha Maria Calvelli

ART. 4 Il *primo esercizio* si chiuderà in data 31/12/2025. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 5 Le *spese* del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

1. **Samyrha Maria Calvelli** 
2. **Manuela Dell'Onza** 
3. **Francesco Lupoli** 
4. **Annamaria Marzo** 
5. **Gaetano Meo** 

6. Celeste Todisco

7. Francesco Zoppa

Luogo e data _____



Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Territoriale di Taranto



Atto registrato 31 LUG. 2025 serie 3 al n° 307

Imposte liquidate per € 2000 per n° 1 anno

L'ADDETTO
Antonio BUGLIONE
firma su delega del Direttore Provinciale



trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE OMNIA.2 ARTE E COMUNICAZIONE APS, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri soci, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di **interesse generale** di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 3, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

FINALITA' ED ATTIVITA'

Art. 3. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine di sviluppare e promuovere la cultura teatrale, sportiva e simili.

In particolare, nell'attuazione del suo scopo sociale potrà svolgere una o più delle attività di **interesse generale** riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi



della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

e. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

f. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

g. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

h. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

i. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente arti-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

colo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

j. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

k. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

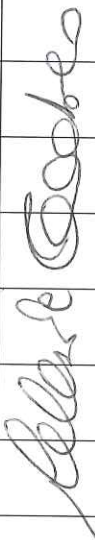
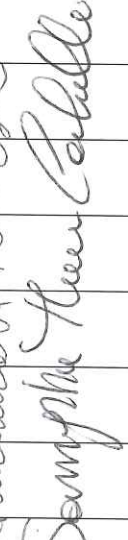
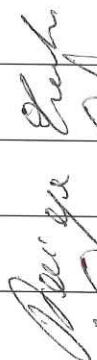
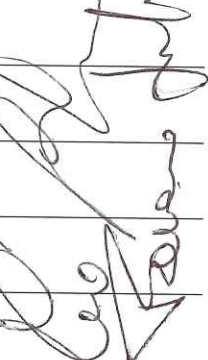
Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- Organizzazione di eventi culturali, artistici, teatrali, musicali e ricreativi, comprese rassegne, festival, spettacoli dal vivo, performance teatrali e musicali, cineforum, mostre, reading e incontri con autori, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, promuovere la libera espressione artistica e favorire la partecipazione attiva della comunità;

- Realizzazione di laboratori, corsi e attività educative per bambini, giovani, adulti e anziani, con metodologie partecipative, inclusive e creative, promuovendo la formazione informale, l'educazione permanente e lo sviluppo delle competenze personali e relazionali;

- Attività di animazione sociale, promozione dell'inclusione e della coesione sociale, attraverso progetti, iniziative e interventi rivolti a persone e gruppi in condizioni di fragilità o a rischio di



	marginalizzazione, con l'obiettivo di creare legami, solidarietà e	
	senso di appartenenza alla comunità;	
	• Promozione dello sport non agonistico e delle attività motorie e ricreative accessibili a tutti, come strumenti di benessere fisico, inclusione sociale e prevenzione della salute, con particolare attenzione alle categorie svantaggiate;	
	• Collaborazione attiva con scuole, enti pubblici, istituzioni locali, organizzazioni non profit e realtà del territorio, al fine di sviluppare sinergie, co-progettare interventi di utilità sociale e favorire la costruzione di reti solidali.	
	Il predetto elenco non si considera esaustivo, potendo l'associazione svolgere ulteriori attività in linea con il raggiungimento degli obiettivi indicati all'art. 3).	
	Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.	  
	Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con	  



apposita delibera. L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi e/o finalità analoghe ed affini.

SOCI

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda d'iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto

di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto a mezzo raccomandata A/R di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11. La qualità di socio si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo di pagamento della quota

sociale per l'anno in corso;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti d'indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: Alessandro, Susanna, Samuele]

[Handwritten signatures: Piero, Luca, Marco]



d'inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all' Assemblée, che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

VOLONTARI

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro su-

bordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I volontari, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I volontari sono iscritti in un apposito registro.

SOSTENITORI

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

LAVORATORI

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 20 per cento del numero degli associati, fermo re-

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: Alberto Cordero, Samuele Marino, Samuele Cordero]

[Handwritten signatures: Andrea Cordero, Leo, Marco]



	stando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs.	
	117/2017, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontaria-	
	to degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.	
	ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE	
	Art.15. Sono organi dell'associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) l'Organo di controllo, laddove eletto;	
	d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.	
	Tutte le cariche sociali sono elettive.	
	Art.16. L'assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e	
	ciascun associato ha diritto ad un voto se iscritto nel libro degli	
	associati da almeno tre mesi.	
	L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:	
	• almeno una volta all'anno;	
	• entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approva-	
	zione del bilancio;	
	• ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;	
	• quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno	
	due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.	
	Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in se-	
	duta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il gior-	
	no e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il	
	giorno successivo alla prima.	
	Art. 17. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno	



previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano e debitamente controfirmata dal destinatario, nonché tramite comunicazione p.e.c. o e-mail.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea in seduta **ordinaria** ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

	- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo (o, in mancanza,	
	del Presidente), le quote di ammissione, i contributi asso-	
	ciativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;	
	- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Di-	
	rettivo (o, in mancanza, dal Presidente);	
	- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita	
	della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art.	
	11 del presente statuto;	
	- ratifica i limiti di rimborso delle spese stabiliti dal Con-	
	siglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente), relativi	
	alle diverse voci di spesa degli organi sociali e dei soci;	
	- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento	
	di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;	
	- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del	
	Giorno, nonché su ogni altro oggetto attribuito dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	L'assemblea in seduta straordinaria :	
	- delibera le modifiche dello statuto;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la	
	scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di sciogli-	
	mento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo;	
	- nomina uno o più liquidatori.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro	
	a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente	
	dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede	



dell'Associazione a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Art. 19. L'Assemblea può essere **ordinaria** o **straordinaria**.

L'Assemblea ordinaria, **in prima convocazione**, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in **seconda convocazione** è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di una delega. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per l'Assemblea **straordinaria** che delibera modifiche al presente statuto è richiesta la presenza di almeno i tre quarti dei soci e voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea **straordinaria** che delibera la trasformazione, la fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente (se nominato, oppure da altra persona nominata dall'Assemblea), il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

delle eventuali deleghe.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le sostituzioni effettuate nel corso dei tre anni decadono allo scadere del triennio medesimo. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed even-



tuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

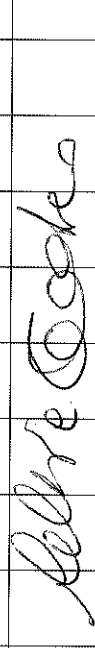
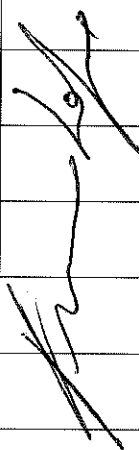
Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso consegnato a mano e debitamente controfirmato dal destinatario, nonché tramite comunicazione p.e.c. o e-mail inviato, almeno 5 giorni prima della riunione.

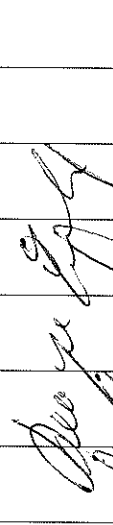
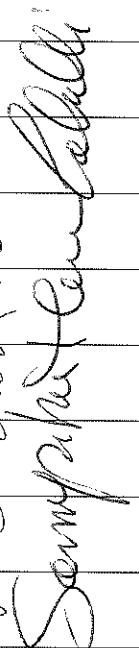
In casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

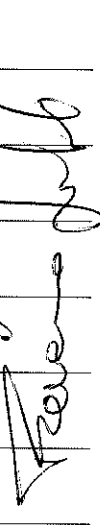
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico: elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario; attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività; individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione; predispone







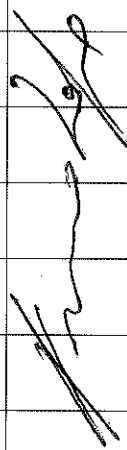
	annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per	
	la discussione e la sua approvazione; predispone annualmente, qualo-	
	ra previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'As-	
	semblea per la discussione e la sua approvazione; conferisce procure	
	generali e speciali; assume e licenzia eventuali prestatori di lavo-	
	ro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all'As-	
	semblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli	
	organi sociali; riceve, accetta o respinge le domande di adesione di	
	nuovi soci; delibera in ordine alla perdita dello status di socio.	
	Art. 25. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più	
	consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo	
	alla graduatoria dei non eletti.	
	Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni	
	suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consi-	
	glieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della	
	loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore	
	alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove ele-	
	zioni.	
	IL PRESIDENTE - IL VICE PRESIDENTE	
	Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione	
	ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio	
	Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a	
	qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei	
	suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o spe-	
	ciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono eserci-	



tate dal Vice Presidente vicario.

IL TESORIERE

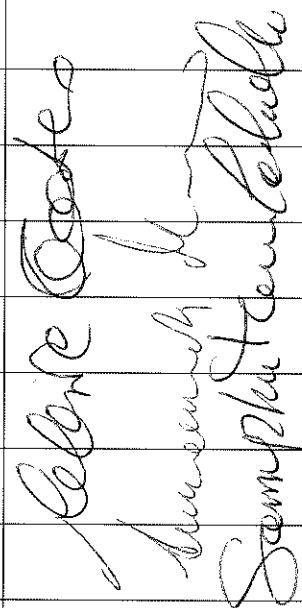
Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.



IL SEGRETARIO

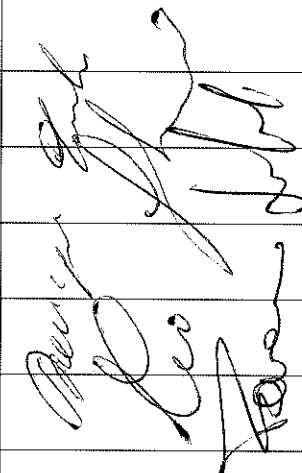
Art. 28. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- cura la corrispondenza ed è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.



INDENNITA' DI CARICA

Art. 29. Al Presidente, al Vice Presidente, al Tesoriere e al Segretario spettano indennità annue rispettivamente proporzionate alle responsabilità assunte e alle competenze necessarie a ricoprire le richiamate cariche, determinate con delibera del Consiglio Direttivo



entro i limiti di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 117/2017.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 30. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117 /2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre

esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117 /2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 31. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117 /2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 32. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla rela

zione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 300.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata. Il bilancio consuntivo o il rendiconto, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito ai soci, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario (se nominato, altrimenti al Presidente) che deve dare risposta entro 15 giorni.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente) presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 33. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

a) quote associative degli aderenti;



b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) rendite patrimoniali;

f) attività di raccolta fondi;

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art.

6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali

rispetto a quelle d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predisporre un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle



Carlo Caputo
Assessore
Sampietrini Calcedo

Per
Per
Per

loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 34. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 35. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione, in prima istanza e fatta salva la responsabilità personale dei componenti del Consiglio Direttivo e dei soci, se ed in quanto prevista dalla legge, risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrat-



tuale dell'ente stesso.

LIBRI SOCIALI

Art. 36. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati;

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Art. 37. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art. 38. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori ad 1 milione di euro, l'Associazione dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare

nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art.14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 39. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al



predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 40. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117 /2017 e alle loro eventuali variazioni.

°_°_°_°

1. Samyrha Maria Calvelli

Samyrha Maria Calvelli

2. Manuela Dell'Onza

Manuela Dell'Onza

3. Francesco Lupoli

Francesco Lupoli

4. Annamaria Marzo

Annamaria Marzo

5. Gaetano Meo

Gaetano Meo

6. Celeste Todisco

Celeste Todisco

7. Francesco Zoppa

Francesco Zoppa